

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LPI)

del 24 marzo 1995 (Stato 1° gennaio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 122 della Costituzione federale¹;²
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 1994³,
decreta:

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 1 Organizzazione

¹ L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)⁴ è uno stabilimento di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.

² L'IPI è autonomo a livello di organizzazione e gestione; esso tiene una contabilità propria.

³ L'IPI è gestito in base a principi economico-aziendali.

Art. 2 Compiti

¹ L'IPI adempie i seguenti compiti:

- a.⁵ cura la preparazione e l'esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti d'invenzione, la protezione di design, i diritti d'autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;
- b. esegue, in base alla legislazione speciale, gli atti di cui alla lettera a nonché i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale;

RU 1995 5050

¹ RS 101

² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

³ FF 1994 III 873

⁴ Nuova espr. giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF 2000 2432).

- c. offre la sua consulenza al Consiglio federale e alle altre autorità federali su questioni economiche generali per quanto riguarda la proprietà intellettuale;
- d. rappresenta la Svizzera, se necessario d'intesa con altre unità amministrative della Confederazione, nell'ambito di organizzazioni o accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale;
- e. collabora nell'ambito della rappresentanza della Svizzera presso altre organizzazioni o altri accordi internazionali, sempre che questi riguardino la proprietà intellettuale;
- f. partecipa alla cooperazione tecnica nell'ambito della proprietà intellettuale;
- g. fornisce, nel suo settore di competenze, prestazioni di servizi sulla base del diritto privato; in particolare diffonde informazioni sui sistemi di protezione dei beni immateriali e sullo stato della tecnica.

² Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all'IPI; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.⁶

³ L'IPI collabora con l'Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni svizzere ed estere.

^{3bis} Nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f, l'IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale.⁷

⁴ Esso può avvalersi, dietro compenso, di prestazioni di servizi di altre unità amministrative della Confederazione.

Sezione 2: Organi e personale

Art. 3 Organi

¹ Gli organi dell'IPI sono:

- a. il Consiglio d'Istituto;
- b. il direttore;
- c. l'organo di revisione.

² Essi vengono designati dal Consiglio federale.

Art. 4 Consiglio d'Istituto

¹ Il Consiglio d'Istituto si compone del presidente e di otto altri membri.

² Approva il rapporto di gestione, il conto d'esercizio e il preventivo dell'IPI.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

⁷ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

³ Presenta al Consiglio federale una domanda d'approvazione riguardante il regolamento delle tasse.⁸

⁴ Determina la composizione della direzione.

⁵ L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁹ sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del Consiglio d'Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.¹⁰

Art. 5 Direttore

¹ Nell'esecuzione dei compiti derivanti dalla sovranità, il direttore è vincolato alle direttive del Consiglio federale o del Dipartimento competente; sono salvi l'articolo 1 capoverso 2 e la legislazione speciale.

² Il direttore, a capo della direzione, fornisce all'autorità di vigilanza un rapporto annuale sull'attività dell'IPI.

Art. 6 Organo di revisione

L'organo di revisione verifica la contabilità e redige un rapporto all'attenzione del Consiglio d'Istituto.

Art. 7 Gestione

¹ La direzione è responsabile della gestione dell'IPI sempre che, conformemente agli articoli 4 o 8 capoverso 3, ciò non sia espressamente di competenza del Consiglio d'Istituto.

² Essa allestisce ogni anno il rapporto di gestione, il conto d'esercizio e il preventivo.

Art. 8 Personale

¹ L'IPI assume il suo personale in base a norme di diritto pubblico; il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

² Nell'assunzione del personale l'IPI gode di ampie competenze.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5427; FF **2005** 659).

⁹ RS **172.220.1**

¹⁰ Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla remunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 297; FF **2002** 6688 6705).

³ Le condizioni d'assunzione dei membri della direzione sono fissate dal Consiglio d'Istituto. L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000¹¹ sul personale federale si applica per analogia.¹²

Sezione 3: Vigilanza

Art. 9

¹ L'IPI è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale.

² Sono salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l'alta vigilanza del Parlamento sull'amministrazione.

Sezione 4: Pianificazione e finanziamento

Art. 10 Pianificazione

La pianificazione dell'IPI per quanto riguarda l'esercizio e l'evoluzione ha luogo segnatamente con i seguenti strumenti:

- a. il piano direttivo;
- b. una pianificazione quadriennale permanente;
- c. il preventivo annuale.

Art. 11 Tesoreria

¹ L'IPI dispone di un conto corrente presso la Confederazione.

² La Confederazione accorda all'IPI prestiti a tassi d'interesse di mercato per assicurarli la liquidità.

³ L'IPI investe il denaro eccedente presso la Confederazione a tassi d'interesse di mercato.

Art. 12¹³ Mezzi d'esercizio

I mezzi d'esercizio dell'IPI sono composti dalle tasse riscosse per l'esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle remunerazioni per prestazioni di servizi.

¹¹ RS 172.220.1

¹² Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla remunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297; FF 2002 6688 6705).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

Art. 13 Tasse per attività in virtù della sovranità

¹ L'IPI riscuote tasse in relazione al rilascio e al mantenimento di titoli di protezione nell'ambito del diritto dei beni immateriali, alla tenuta e all'edizione di registri, al rilascio di autorizzazioni e alla sorveglianza sulle società di gestione nonché alle pubblicazioni prescritte legalmente.

2 ...¹⁴

³ Il regolamento delle tasse dell'IPI sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 14 Rimunerazioni per prestazioni di servizi

Le remunerazioni per prestazioni di servizi dell'IPI sono fissate secondo il mercato; l'IPI rende note, di volta in volta, le tariffe valide.

Art. 15¹⁵**Art. 16** Riserve

¹ L'utile dell'IPI viene utilizzato per costituire le riserve.

² Le riserve servono all'IPI per finanziare investimenti futuri; esse non devono superare un importo adeguato alle esigenze dell'IPI.

Art. 17 Esenzione fiscale

¹ L'IPI gode dell'esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.

² È salvo il diritto federale in materia di:

- a. imposta sul valore aggiunto su remunerazioni di cui all'articolo 14;
- b. imposta preventiva e tasse di bollo.

¹⁴ Abrogato dal n. 11 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

¹⁵ Abrogato dal n. 11 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore¹⁶**Art. 18¹⁷****Art. 19** ...¹⁸

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:¹⁹ 1° gennaio 1996

art. 3 e 4 cpv. 1, 2 e 4: 15 novembre 1995

art. 4 cpv. 3 e 13 cpv. 3: 1° gennaio 1997

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

¹⁷ Abrogato dal n. II 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

¹⁸ Abrogato dal n. II 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

¹⁹ DCF del 25 ott. 1995.

Modificazione di altri atti legislativi

...²⁰

²⁰ Le mod. possono essere consultate alla RU **1995** 5050.

